

STATUTO

SCUOLA MARAVILLA SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CICCiano NA VIA RENOLA 7

Numero REA: NA - 885025

Codice fiscale: 07449221212

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-02-2016 - Statuto completo	2
--	---

	155/2006. In caso di modifica dell'organo di amministrazione le	
	costituite convergono che :	
	a) la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche so-	
	ciali è regolata dall'art.8) del D.Lgs. n.155 del 2006, fatta salva	
	la disciplina inderogabile di legge;	
	b) coloro che assumono cariche sociali dovranno possedere i re-	
	quisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza quali:	
	- l'assenza di condanna penali,	
	- la comprovata esperienza nel settore dell'istruzione e dell'edu-	
	cazione;	
	- non siano nominati da imprese private con finalità lucrative e	
	nelle amministrazioni pubbliche così come definite dall'art.1,	
	comma 2, del D.Lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni.	
	Le parti convergono ed approvano espressamente che la società	
	resti regolata dalle norme statutarie che seguono:	
	"Art.1) E' costituita una società a responsabilità limitata impresa	
	sociale sotto la denominazione sociale:	
	"SCUOLA MARAVILLA s.r.l. Impresa Sociale"	
	Art.2) La società, che non ha scopo di lucro, secondo quanto pre-	
	visto dall'art.3 del Decr.Leg.vo n.155/2006, ha come finalità:	
	- lo svolgimento delle prestazioni educative dell'infanzia e della	
	gioventù e di quelle educative e formative di ogni genere e spe-	
	cie (così come previsto dalla Legge 10 marzo 2000 n.62 e Leg-	
	ge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni ed integra-	
	zioni) nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola dell'in-	

	fanzia, a mezzo della gestione di scuole che assicurino agli alun-	
	ni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni	
	delle scuole statali, nell'osservanza delle norme di legge in ma-	
	teria.Si da atto che la scuola dell'infanzia privata "MARAVILLA"	
	in Cicciano alla detta via Renola n.7 é riconosciuta scuola parita-	
	ria ai sensi della legge n.62 del 10 marzo 2000 in virtù del de-	
	creto del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campa-	
	nia , Direzione Generale,ufficio VII - parità scolastica n.11/I del	
	30 giugno 2014 alla voltura del quale a favore della costituita	
	società la costituite socie prestano ogni eventuale necessario	
	consenso	
	- la promozione, l'istituzione e la gestione di centri e di istituti	
	didattici educativi, sportivi, culturali e simili;	
	- la gestione di servizi di mensa e refettorio degli allievi;	
	- la gestione di servizi di trasporto degli alunni da e al loro domi-	
	cilio.;	
	- l'organizzazione e la promozione di corsi di lingue, di musica,	
	di danza, di ginnastica ed ogni altro corso che abbia come scopo	
	specifico l'esercizio delle attività motorie, ricreative, musicali ed	
	artistiche in genere ed infine, se del caso, potrà dare vita ad at-	
	tività gratuite di incoraggiamento allo studio;	
	- l'attività di baby parking ed in particolare la custodia e l'intrat-	
	tenimento di bambini,nonchè di campi estivi e attività similari,	
	- l'organizzazione di giochi, feste ed altre attività ricreative ed e-	
	ducative per l'infanzia.	

	Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e	
	commerciali, ivi comprese la stipula di contratti di leasing passi-	
	vo, l'assunzione di finanziamenti, di mutui e la prestazione di i-	
	poteche e di fidejussioni, di ordinaria e straordinaria amministra-	
	zione, che si rendessero utili o necessarie per il raggiungimento	
	dello scopo sociale.	
	Art.3) La sede sociale é fissata in Cicciano .	
	Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi del-	
	l'art.111 ter disp.att. del cod.civ. le parti indicano il seguente in-	
	dirizzo: Via Renola n.7 - Cicciano (NA). La società potrà istituire	
	e sopprimere sedi secondarie amministrative, filiali, succursali e	
	depositi in Italia ed all'Estero.	
	Art.4) Il capitale sociale é fissato in euro 20.500,00 (euro venti-	
	milacinquecento/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'art.2463	
	cod.civ..	
	Art.5) La durata della società é fissata fino al 31 dicembre 2050.	
	L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno di	
	durata della società.	
	Art.6) Le quote sociali sono nominative e trasferibili per atto tra	
	vivi e per successione mortis causa. Nei trasferimenti per atto	
	tra vivi i soci hanno diritto di prelazione nello acquisto delle stes-	
	se in proporzione alle quote possedute con diritto di accresci-	
	mento in caso di rinuncia di uno o più soci. Il socio che intende	
	vendere a terzi in tutto o in parte la propria quota dovrà darne	
	comunicazione agli altri soci con lettera raccomandata con rice-	

	vuta di ritorno nella quale dovranno essere indicate le generalità	
	del cessionario e le condizioni della cessione ed in particolare il	
	prezzo e le modalità di pagamento; questi potranno rendersi ac-	
	quirenti della quota offerta in proporzione a quella rispettiva-	
	mente posseduta nonchè delle quote per le quali uno o più soci	
	non abbiano esercitato il diritto di prelazione. Entro trenta giorni	
	da detta comunicazione, pertanto, i soci dovranno comunicare, a	
	mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se intendono	
	acquistare le quote di spettanza ed eventuali quote che si ren-	
	dessero disponibili per il mancato esercizio della prelazione da	
	parte di uno o più soci, in mancanza di tale comunicazione nel	
	termine indicato, i soci si considerano rinunciatari e pertanto le	
	quote offerte in vendita sono liberamente trasferibili.	
	Art.7) E' consentito al socio il recesso in conformità e con le mo-	
	dalità di cui all'art.2473 cod.civ..	
	Art.8) Le modalità di ammissione e di esclusione dei soci,	
	nonchè la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il	
	principio di non discriminazione e comunque ai sensi dell'art.9	
	del D.Lgs. n.155 del 2006.	
	In caso di diniego di ammissione o di esclusione deve essere in-	
	vestita l'assemblea dei soci (art.9 cit. decr.leg.vo)	
	Art.9) L'impresa sociale in oggetto si impegna ad adottare op-	
	portune forme di informazione, consultazione e partecipazione	
	affinchè coloro che, a qualsiasi titolo, prestano la propria opera	
	nell'impresa stessa, nonchè i destinatari dell'attività possano e-	

	sercitare influenza sulle decisioni dell'impresa stessa, quantome-	
	no in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle	
	condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti	
	o scambiati.	
	Art.10) Il trattamento economico spettante ai lavoratori subordi-	
	nati o autonomi non può essere inferiore a quello previsto dai	
	contratti o accordi collettivi applicabili.	
	Art.11) Per occorrenze finanziarie della società l'organo ammini-	
	strativo potrà richiedere somme ai soci, nel rispetto delle vigenti	
	disposizioni, sulle quali non matureranno interessi.	
	Art.12) Ai sensi dell'art.2479 bis c.c. l'Assemblea è convocata	
	dall'Organo Amministrativo, anche in luogo diverso dalla sede so-	
	ciale purchè in Italia, con lettera raccomandata anche a mano,	
	posta elettronica certificata, fax o e-mail confermati spediti ai	
	soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza nel	
	domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nella lettera di	
	avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare. Peraltro, anche in mancanza	
	delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente co-	
	stituita e può validamente deliberare quando è rappresentato	
	l'intero capitale sociale e vi assista l'organo amministrativo.	
	Art.13) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta al-	
	l'anno entro il termine di centoventi giorni di cui all'art.2478 bis	
	del cod.civ. ovvero in quello di centoottanta giorni nelle ipotesi	
	previste dalla citata norma. Inoltre è convocata per le delibera-	

	zioni di sua competenza e le deliberazioni sono validamente as-	
	sunte con le maggioranze previste dall'art.2479 bis cod.civ.. La	
	convocazione dell'Assemblea deve, altresì, essere fatta, senza	
	ritardo, quando ne sia inoltrata la richiesta ai sensi dell'art.2479	
	cod.civ..	
	Art.14) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Coamministratore più anziano o dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e le relative deliberazioni dell'Assemblea sono	
	constatate mediante processo verbale firmato dal Presidente e	
	dal Segretario o dal Notaio nelle ipotesi previste dalla legge.	
	Art.15) La società è amministrata da un Amministratore Unico,	
	da due coamministratori con firma e poteri disgiunti o congiunti	
	ovvero da un Consiglio di Amministrazione formato da tre o cin-	
	que membri. All'atto della nomina l'assemblea opta tra le possi-	
	bilità previste. L'Organo amministrativo comunque prescelto,	
	potrà essere composto anche da non soci e durerà in carica a	
	tempo indeterminato o determinato a scelta dell'assemblea dei	
	soci al momento della nomina. Esso è rieleggibile. Il Consiglio di	
	Amministrazione dura in carica per tre esercizi sociali.	
	Art.16) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri	
	il Presidente e nomina un Segretario che può essere scelto al di	
	fuori del Consiglio medesimo.	
	Art.17) L'organo amministrativo compie tutti gli atti di ammini-	
	strazione ordinaria e straordinaria per lo svolgimento dell'attività	
	sociale fatta eccezione soltanto per i poteri attribuiti dalla legge	

	o dallo Statuto all'Assemblea in via esclusiva. E così in via esem-	
	plificativa l'Amministratore unico o i due coamministratori, che	
	hanno la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi	
	ed in giudizio disgiuntamente o congiuntamente ovvero il Consi-	
	glio di Amministrazione potranno partecipare a gare, appalti, lici-	
	tazioni, sottoscrivere i relativi contratti e capitolati, assumendo	
	tutte le conseguenti obbligazioni, firmare contratti di rappresen-	
	tanza e di commissione, stipulare contratti bancari e compiere	
	qualsiasi operazione bancaria di apertura di credito, di anticipa-	
	zione e di sconto, di conto corrente; prestare fidejussioni; aprire	
	ed estinguere conti correnti bancari e postali, trarre assegni su	
	di essi, effettuare versamenti e prelievi anche allo scoperto nei	
	limiti degli affidamenti concessi; emettere pagherò, spiccare	
	tratte ed accettarle o rifiutarle; girare, esigere, scontare e nego-	
	ziare tratte, pagherò cambiari, assegni; promuovere qualunque	
	azione; stipulare contratti di assicurazione, di somministrazione,	
	di forniture in genere; firmare contratti per fitto di locali e per	
	noleggio di attrezzature e macchinari, riscuotere e quietanzare	
	qualunque somma, presso amministrazioni private e pubbliche e	
	presso privati con esonero per dette amministrazioni e privati da	
	qualsiasi responsabilità; nominare procuratori ad negotia per de-	
	terminati atti; nominare direttori e responsabili tecnici, assumere	
	e licenziare operai ed impiegati; nominare avvocati, acquistare,	
	vendere, permutare, alienare beni mobili o immobili, conferirli in	
	altre società costituite o costituenti; transigere a mezzo di ar-	

	bitri,anche amichevoli compositori; autorizzare e compiere qual-	
	siasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico e presso o-	
	gni altro Ufficio, pubblico e privato; definire ogni rapporto con le	
	Amministrazioni dello Stato; più in generale istituire sedi secon-	
	darie ed aprire unità locali, fare quanto altro riterrà necessario o	
	utile per l'espletamento della attività sociale,essendo la elenca-	
	zione di cui innanzi meramente esemplificativa come sopra detto.	
	Art.15) L'amministratore Unico,i due coamministratori con firma	
	e poteri disgiunti o congiunti,ovvero il Consiglio di Amministra-	
	zione rappresenta la Società di fronte ai terzi ed in giudizio con	
	la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed ammini-	
	strative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di	
	revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e pro-	
	curatori alle liti.Per tutti gli atti relativi l'Amministratore Unico i	
	due coamministratori disgiuntamente o congiuntamente ovvero	
	il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha firma libera.	
	Parimenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà fir-	
	ma libera per tutti gli atti consiliari.	
	Art.16) Il Consiglio di Amministrazione può delegare in parte i	
	propri poteri al Presidente e/o all'Amministratore Delegato,o ad	
	altri suoi membri o a procuratori speciali, determinandone vinco-	
	li,attribuzioni e retribuzioni e limiti alle deleghe,ferme restando le	
	limitazioni previste dallo art.2381 c.c..	
	Art.17) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazio-	
	ne del Presidente o di chi ne fa le veci sia nella sede della So-	

	cietà sia altrove ma comunque nel territorio dello Stato Italiano	
	tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne	
	sia fatta domanda scritta da almeno due dei membri del Consi-	
	glio. La convocazione deve essere fatta a mezzo fax,e-mail con-	
	fermati, posta elettronica certificata ovvero con lettera racco-	
	mandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno otto giorni	
	prima o,nei casi di assoluta urgenza,a mezzo di dispaccio tele-	
	grafico o di fax da inviarsi almeno tre giorni prima ai Consiglieri.	
	In mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa rego-	
	larmente costituito e può deliberare validamente quando siano	
	presenti tutti i suoi membri ed il Collegio Sindacale se nominato.	
	Art.18) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione è richiesta la presenza ed il voto favorevole della mag-	
	gioranza dei componenti del Consiglio.	
	Art.19) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese soste-	
	nute per ragioni del loro ufficio	
	Art.20) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni an-	
	no. L'Organo amministrativo provvederà nei termini e sotto l'os-	
	servanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilan-	
	cio.	
	Art.21) E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di u-	
	tili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonchè di fondi	
	e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavorato-	
	ri o eventuali collaboratori. A tal uopo si considerano distribuzio-	
	ne degli utili le ipotesi indicate dalle lettere a), b) e c) dell'art.3	

	del D.Lgs n.115 del 2006.	
	Art.22) Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge o su deci-	
	sione dei soci, l'assemblea nomina un sindaco con funzioni an-	
	che di controllo contabile.	
	Il sindaco dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio ed è rieleggibile.	
	Art.23) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa	
	allo scioglimento della società,l'Assemblea determinerà le moda-	
	lità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori,ferma la	
	osservanza delle norme inderogabili di legge.Il patrimonio resi-	
	duo sarà devoluto, ai sensi dell'art.13, c.3, del D.Lgs.n.115 del	
	2006 ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associa-	
	zioni, comitati fondazioni oppure enti ecclesiastici.	
	Art.24) Le operazioni di trasformazione, fusione e scissione de-	
	vono essere realizzate in modo tale da preservare l'assenza di	
	scopo di lucro da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in	
	essere.	
	Art.25) La cessione dell'azienda deve essere realizzata in modo	
	da garantire il proseguimento da parte del cessionario della fina-	
	lità di cui all'art.2) dei presenti patti sociali.	
	Art.26) Per tutto quanto qui non espressamente previsto, trova-	
	no applicazione le disposizioni del Codice civile e delle leggi spe-	
	ciali in tema di società a responsabilità limitata ed in particolare	
	dal D.Lgs. n.115 del 2006.	

	Le costituite dichiarano inoltre di volersi avvalere del regime fi-	
	scale di cui all'art.176 primo comma del DPR 917/86.	
	Art.27) Le spese del presente atto definite in circa euro millecin-	
	quecento/00 sono a carico della società.	
	Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 le costituite dichiarano	
	di essere stati informati che il trattamento dei dati personali for-	
	niti è effettuato da me Notaio, in qualità di titolare del tratta-	
	mento, nell'ambito dei compiti assegnati dalla legislazione vi-	
	gente ed è finalizzato unicamente per l'espletamento delle atti-	
	vità connesse a questo atto e sue consequenziali. Le costituite	
	dichiarano di essere edotte che alle stesse sono riconosciuti i di-	
	ritti di cui all'art.7 del d.lgs.n.196/2003.	
	Richiesto io notaio,ho ricevuto il presente atto del quale ho	
	dato lettura alle parti costituite che da me personalmente inter-	
	pellate lo hanno dichiarato del tutto conforme alla loro volontà	
	manifestatami ed approvato. Consta questo atto di quattro fogli	
	scritti in parte a macchina in parte di mio pugno da me notaio su	
	dodici facciate dei medesimi e sulla tredicesima fin qui e viene	
	sottoscritto dalle parti costituite e da me notaio nei modi di leg-	
	ge alle ore diciotto e minuti cinquanta	
	Firmato : Esposito Marianna	
	Coppola Emma	
	notaio Giuseppe Lallo segue impronta sigillo	